

# **Consiglio Regionale del Lazio**



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

## **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

**N. 59**

**Presentata il 19 Dicembre 2012**

**DI INIZIATIVA DEL PRESIDENTE del Consiglio Regionale  
Consigliere Mario ABBRUZZESE**

**OGGETTO: “ Temporanea sostituzione del Consigliere Franco Fiorito, in atto sospeso dalla carica, con il Consigliere Adriano Roma (art.15, comma 4 bis, legge 19 marzo 1990, n. 55 e art. 16 bis legge 17 febbraio 1968, n. 108).**

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

CONCERNENTE:

Temporanea sostituzione del Consigliere Franco Fiorito, in atto sospeso dalla carica, con il Consigliere Adriano Roma (art.15, comma 4 bis, legge 19 marzo 1990, n. 55 e art.16 bis legge 17 febbraio 1968, n. 108).

di iniziativa del  
Consigliere Mario ABBRUZZESE

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'Mario Abbruzzese', written over the printed name.

## IL CONSIGLIO REGIONALE

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 ottobre 2012, trasmesso dall'Ufficio Territoriale del Governo di Roma con nota prot. n. 170636/1131/2010 del 10 ottobre 2012, relativo alla sospensione, ai sensi dell'articolo 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, del Sig. Franco Fiorito dalla carica di Consigliere della Regione Lazio a decorrere dal 01 ottobre 2012;
- VISTA la legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale) e successive modificazioni ed in particolare i commi 4 bis, 4 ter e 4 quater dell'articolo 15;
- VISTA la legge regionale 13 gennaio 2005, n. 2 concernente: "Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale" che, al comma 2 dell'articolo 1, per quanto non espressamente previsto, rinvia alla legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e alla legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario), e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA la legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e successive modificazioni ed in particolare l'articolo 16 bis, come aggiunto dall'articolo 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30, il quale prevede che nel caso di sospensione di un consigliere, intervenuta ai sensi del citato comma 4 bis dell'articolo 15 della legge 55/1990, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione, *"affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il*

*maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione";*

ATTESO CHE trattandosi di sospensione intervenuta ai sensi dell'articolo 15, commi 4 bis e 4 ter della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, questo Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 16 bis della legge 17 febbraio 1968, n. 108, deve procedere, nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione e, comunque, non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, alla temporanea sostituzione del consigliere sospeso, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti;

VISTO il verbale della seduta del 25 ottobre 2012 nel quale la Giunta delle elezioni, visti i verbali circoscrizionali elettorali, ha individuato il Sig. Adriano Roma quale supplente temporaneo allo svolgimento delle funzioni di consigliere regionale;

RITENUTO di dover quindi procedere alla temporanea sostituzione del Consigliere Franco Fiorito affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al Sig. Adriano Roma, in conformità delle disposizioni di legge sopra richiamate;

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio),

#### DELIBERA

- di procedere alla temporanea sostituzione del Consigliere regionale Franco Fiorito, in atto sospeso dalla carica, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere regionale al Sig. Adriano Roma;
- di dare atto che detta supplenza avrà termine con la cessazione della sospensione del consigliere Franco Fiorito a decorrere dalla data di revoca del provvedimento giudiziario;

- di disporre l'immediata pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio.